

CENTRO DELL'UOMO ODV
Associazione fondata nel 1977
Sede: Via Sargiano, 34 – 52100 Arezzo
Codice Fiscale 91012340468

Verbale di Assemblea straordinaria del 24 Aprile 2024

Oggi 24 Aprile 2024 alle ore 11,00 si è riunita in videoconferenza, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto, già adeguato al D. Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", e approvazione del nuovo Statuto.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Dr. Pier Franco Marcenaro, che chiama a fungere da segretario il Vicepresidente Per. Ind. Antonio Casapieri. Il Presidente constata che sono presenti, di persona o per delega, in videoconferenza, tutti gli Associati e il Dott. Alberto Antonio Palmieri, quale Organo di controllo, e che pertanto trattasi di Assemblea straordinaria atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

1. Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente fa presente l'esigenza di modificare parti dei seguenti articoli dello Statuto:

Art. 3. "Chi intende essere ammesso come associato, deve essere presentato da almeno due associati che attestino in via preliminare la sua attitudine ad assumere tale ruolo, e deve presentare al Comitato Direttivo, anche tramite uno dei referenti, una domanda che contenga:"

viene sostituito col seguente testo:

Art. 3. "Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Comitato Direttivo una domanda che contenga:"

Art. 5. "Le somme versate a qualunque titolo dagli associati non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili..."

viene sostituito con:

Art. 5. "Le somme versate a titolo di quota sociale, contributo o liberalità dagli associati non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili..."

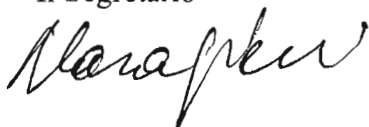
Alla fine dell'**Art. 7** viene aggiunto il seguente paragrafo: "Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."

Illustrato il punto che precede, il Presidente mette ai voti il testo del nuovo Statuto così risultante, che è già stato distribuito in copia a tutti gli intervenuti. Lo Statuto viene approvato all'unanimità nel nuovo testo unito al presente Verbale (Allegato A).

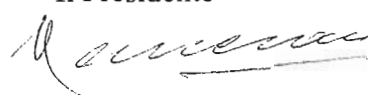
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, in esenzione dall'imposta sia di bollo che di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore").

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

Il Segretario



Il Presidente



22/05/2024

3

ESENTE

ALLEGATO A

CENTRO DELL'UOMO ODV

(Organizzazione di Volontariato)

S T A T U T O

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C.', located in the bottom right corner of the page.

CENTRO DELL'UOMO ODV
(Organizzazione di Volontariato)
Sede: Via Sargiano, 34 – 52100 Arezzo
Codice Fiscale: 91012340468

STATUTO

PREMESSA

(Adeguamento statutario di Ente del Terzo Settore)

L'Associazione denominata "Centro dell'Uomo Onlus" è stata fondata nel 1977, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia-Romagna in data 08.10.97 al n. 8727, e successivamente iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana – Sezione Provinciale di Arezzo, in data 05.07.2001 al n. 194, dove è tutt'ora regolarmente iscritta. Ciò premesso, il documento che segue costituisce l'adeguamento statutario dell'Associazione stessa quale Ente del Terzo Settore, come richiesto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive modifiche.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "**Centro dell'Uomo ODV**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Arezzo Via Sargiano n. 34 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Attività esercitate in via principale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- 1. (lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.**

In tale ambito si prefigge quanto segue:

I. Organizzazione di conferenze e incontri interculturali e interreligiosi, a partecipazione gratuita, per lo studio comparato delle maggiori filosofie e religioni del mondo, allo scopo di evidenziarne i valori comuni a beneficio della comprensione e della pace fra tutti gli uomini e della loro elevazione civile, morale e spirituale.

II. Organizzazione di corsi gratuiti per lo studio comparato del messaggio dei maggiori Maestri, Saggi, Santi e filosofi apparsi attraverso il tempo nelle differenti culture, che abbiano contribuito a diffondere fra gli uomini elevati valori di vita e di solidarietà.

III. Organizzazione di corsi gratuiti di meditazione volti al benessere fisico, mentale e spirituale degli individui e della collettività.

IV. Organizzazione di spettacoli per l'elevazione culturale e morale dei partecipanti.

2. (lettera e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

In tale ambito si propone quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia:

I. Bonifica e istituzione di zone per la salvaguardia della fauna e della flora.

II. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche per attività che abbiano in vista la salute dell'uomo e l'equilibrio dell'ambiente.

III. Studio e pratica dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'allevamento e di attività connesse, con metodi naturali e biologici.

IV. Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici destinati all'attività dell'Associazione, in base ai principi di bioarchitettura per la tutela della salute e dell'ambiente.

V. Prestazione di aiuti operativi e finanziari a organizzazioni che abbiano come fine la salvaguardia dell'ambiente e delle specie.

VI. Studio e pratica della nutrizione, in particolare di quella vegetariana, biologica e naturale per la tutela e il miglioramento della salute.

VII. Tutte queste attività, il cui know how sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, hanno lo scopo di fornire l'esempio di un modo di vivere e di operare in armonia con le leggi della natura, affinché l'uomo impari a mantenere sul pianeta un habitat consono alla propria salute e all'ecologia ambientale.

3. (lettera h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In tale ambito:

I. Ricerche nel settore delle energie rinnovabili e non inquinanti.

II. Ricerche riguardanti ogni tipo di motori ad energia alternativa e che rispettino l'ambiente.

4. (lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In tale ambito: pubblicazione e diffusione di libri, riviste, audio e video-cassette, di contenuto particolarmente solidaristico, etico, civile e spirituale.

5. (lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In tale ambito: organizzazione di visite a luoghi di particolare interesse artistico o religioso.

6. (lettera q) Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In tale ambito:

I. Progettazione e realizzazione di centri residenziali ad uso dell'Associazione.

II. Fondazione e mantenimento, nell'osservanza della normativa vigente, di asili, scuole di vario ordine e grado, centri di riunione, case di riposo, per i fini dell'Associazione.

7. (lettera u) Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In tale ambito si propone quanto segue:

I. Aiuti a popolazioni di Paesi in via di sviluppo, con interventi volti al miglioramento delle loro condizioni di vita, allo scopo anche a contrastare la piaga dello sfruttamento dell'emigrazione.

II. Prestazione di aiuti sia operativi che finanziari a persone svantaggiate o in stato di povertà, o ad organizzazioni che operino in tale settore.

III. Destinazione di risorse a popolazioni colpite da calamità naturali.

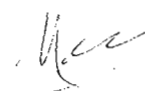
IV. Prestazioni di aiuti sia operativi che finanziari a organizzazioni che operino per il miglioramento morale, sociale e spirituale degli uomini, e per diffondere fra di essi ideali di fratellanza. L'Associazione può mettere a disposizione di tali organizzazioni le proprie strutture, stipulare convenzioni con esse e sostenere loro attività che non abbiano fini di lucro.

8. (lettera v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In tale ambito: organizzazione di conferenze e incontri volti a favorire la pace mondiale e la non violenza attraverso la conoscenza reciproca e la collaborazione fra le diverse culture, religioni e filosofie del Pianeta.

9. (lettera z) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In tale ambito: recupero di tali beni avuti in affidamento per la promozione delle attività associative di valore civico, solidaristico e di utilità sociale.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa, possiedono comprovati requisiti anche morali atti a far parte dell'Associazione e desiderano partecipare alle sue attività con la loro opera e le loro conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Comitato Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- nome e cognome degli associati referenti.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato, nel libro degli associati, ciò che costituisce di per sé ammissione.

Il Comitato Direttivo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli associati referenti e all'interessato. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo:

1. di osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, contribuendo finanziariamente in base alle proprie disponibilità e svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. In tal caso, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota sociale, contributo o liberalità dagli associati non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;



- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ove l'Organo di Controllo sia costituito da un professionista non associato, potrà richiedere il compenso dovuto per tale prestazione.

ART. 7

(Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche per via elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve avvenire in un giorno successivo alla prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, salvo restando quanto attribuito dallo Statuto al Comitato Direttivo;
- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di Esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo (o Organo di amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e può essere revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di Esercizio e la relazione sul Bilancio per l'Assemblea;
- ove richiesto, predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'Esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, e un Segretario, con compiti di segretariato nelle adunanze del Comitato Direttivo e nelle Assemblee degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delegare al Presidente i poteri necessari alla gestione dell'Associazione, contenuti in particolare negli ultimi due commi precedenti.

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di delegare al Presidente i poteri necessari alla gestione dell'Associazione, specificandone ed esemplificandone la natura e l'estensione.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Comitato Direttivo.

Prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato. La scadenza del mandato può coincidere con l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio precedente la scadenza stessa. In tal caso l'Assemblea che approva il Bilancio nomina pure il nuovo Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive e della delega di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo dell'Associazione è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

La nomina è effettuata dall'Assemblea a maggioranza semplice, che ne stabilisce la durata, non inferiore a un anno purché comprenda un intero Esercizio e non superiore a 5 anni. La nomina può coincidere con quella del Comitato Direttivo. È rieleggibile.

In caso di sue dimissioni, esse avranno effetto alla successiva Assemblea di approvazione del Bilancio, che procederà alla sua sostituzione.

L'Organo di Controllo al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. La Relazione al Bilancio sociale dà atto degli esiti di tale attestato.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio di Esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale ai sensi della normativa vigente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'Esercizio cui si riferisce.

Il Comitato Direttivo redige una Relazione illustrativa delle poste di Bilancio più significative.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se le entrate superano la soglia stabilita dalla normativa vigente, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se le entrate superano l'ulteriore soglia stabilita dalla normativa vigente, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. Libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
2. Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura del Comitato stesso;
5. Libro delle attività e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, con preavviso scritto. Considerata la dislocazione di tali libri, il preavviso dovrà essere di almeno 30 giorni.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono considerate quelle persone che per loro libera scelta svolgono in modo non occasionale, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo, o, per sua delega, dal Presidente: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da quando operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Accession

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 627
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/04/2024 REGISTRATO IL 22/05/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000627

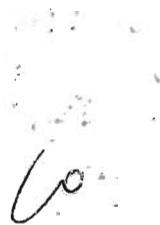
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91012340468 CENTRO DELL'UOMO O.N.L.U.S.
ID. TELEMATICO: TZD24L000627000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91012340468

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



3 627 22/05/2024

0,00 **TZD24L000627000MD**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZD

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Below it, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be a stylized 'Co' or similar characters.

